

Accordo di collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Bologna quale Destinazione turistica Bologna metropolitana e la Camera di Commercio di Bologna per l'esercizio coordinato delle funzioni di promo-commercializzazione turistica.

TRA

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, in breve Camera di Commercio di Bologna (C.F. 80013970373) legalmente rappresentato dal Presidente Giorgio Tabellini domiciliato per la carica a Bologna, in Piazza della Mercanzia, 4 che interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta camerale n° 153 del 27 luglio 2017

La Città Metropolitana di Bologna - Destinazione turistica Bologna metropolitana, di seguito Destinazione turistica (C.F. 03428581205), con sede legale in (BO), Via Zamboni 13, rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giovanna Trombetti, Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Direttore della Destinazione turistica, domiciliata per la carica in Bologna, Via Zamboni 13, a ciò autorizzato dall'atto del Sindaco metropolitano n.160 del 26/07/2017

PREMESSO CHE

L'Assemblea Legislativa Regionale ha approvato la legge di revisione dell'organizzazione turistica regionale (L.R. 4/2016) recante "Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 7 del 4 marzo 1998".

Tramite l'introduzione della normativa, la Regione si è prefissa come obiettivo generale il rilancio del settore turistico, inteso come uno dei principali assi dello sviluppo economico regionale. Coerentemente con tale finalità si è voluto introdurre un approccio innovativo ai temi dello sviluppo del turismo, superando l'ottica della valorizzazione unitaria del prodotto a favore di un modello che vede invece protagonista la destinazione turistica del territorio e la valorizzazione delle sue specificità.

Questa scelta ha determinato inevitabilmente la necessità di rivedere le scelte di "governance" pubblica del territorio in questo ambito, introducendo accanto ai tradizionali strumenti già esistenti, nuovi modelli di valorizzazione turistica.

La riforma regionale in oggetto trova il suo primo presupposto giuridico nella legge di riforma del sistema regionale e locale (L.R. 13/2015) in quanto ha dato specifica attuazione a quanto previsto dall'art. 48 della citata legge il quale prevede che "Le funzioni in materia di turismo

(...) possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998". A tale disposto ha dato diretta specificazione l'art. 12 della L.R. 4/2006, il quale prevede che la Regione istituisca, su proposta della Città metropolitana e delle Province di riferimento, l'individuazione dell'area vasta a finalità turistica, quale ambito territoriale omogeneo sul quale programmare ed attuare le azioni di valorizzazione e promo-commercializzazione, individuando quale nuova struttura organizzativa deputata alla realizzazione degli interventi sul territorio la Destinazione turistica.

In tale quadro la Regione ha voluto riconoscere alla Città metropolitana un ruolo conforme alla funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'art. 1, comma 44 della L. 7 Aprile 2014 n. 56, in coerenza con le linee di attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana.

L'art. 12, al comma 5 della citata L.R. 4/2016 prevede infatti che "Qualora la Città metropolitana proponga come area vasta a finalità turistica l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica (...)".

Il territorio metropolitano bolognese, nel disegno prefigurato dalla Regione, presenta infatti le caratteristiche per essere individuato come Area Vasta a finalità turistica: tale scelta è apparsa particolarmente consona per il territorio, valutati i punti di forza strutturali, territoriali ed istituzionali che caratterizzano l'Area e che hanno consentito nel tempo la valorizzazione del contesto turistico territoriale, il consolidamento e la crescita progressiva della sua capacità di attrazione.

La scelta di affidare alla Città metropolitana il ruolo e l'esercizio delle funzioni di Destinazione turistica permetterà il coordinamento e l'ottimale gestione degli strumenti e delle risorse messe a disposizione per le attività di promo-commercializzazione turistica, in logica integrata e di sistema con altre Destinazioni turistiche del territorio regionale, consentendo la definizione e condivisione di azioni mirate per la valorizzazione di specifici ambiti di interesse comune.

Il territorio metropolitano ha colto opportunità di consolidare questo status definendolo quale Area vasta a finalità turistica e dando così attuazione alla nuova legge regionale in materia di turismo. A seguito del favorevole orientamento espresso della Conferenza metropolitana di Bologna in data 12 maggio 2016, con propria Deliberazione n° 26 del 25/05/2016 il Consiglio metropolitano ha approvato la proposta di individuazione dell'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio della Città metropolitana, quale Area vasta a finalità turistica del territorio fini della istituzione, da parte della Regione Emilia Romagna della Città metropolitana quale Destinazione turistica.

Il percorso di istituzione formale della Destinazione turistica si è successivamente concluso con l'adozione della Delibera di Giunta Regionale n° 2175 del 13/12/2016.

Considerato il contesto di cui sopra si è reso necessario - diversamente dalle Province del territorio, ove le funzioni di Destinazione turistica sono assunte da un autonomo Ente strumentale con personalità giuridica - compiere preliminarmente una analisi delle direttive regionali relative al funzionamento della Destinazione, al fine di allocarne le specifiche funzioni in capo agli organi di governo esistenti, istituendo altresì gli organismi necessari a definire l'assetto di funzionamento della Destinazione in modo omogeneo al modello regionale. A tal fine è stato approvato un apposito "Regolamento per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione di Destinazione Turistica"¹ con il quale la Città metropolitana ha disegnato la governance istituzionale della funzione di Destinazione, istituendo:

- il Comitato di indirizzo², che assicura la rappresentanza della componente pubblica;
- la Cabina di Regia³, che assicura il necessario raccordo sul territorio con i soggetti privati tramite la rappresentanza degli operatori del settore turistico locale. La sua composizione e funzionamento sono stati recentemente definiti⁴ nel rispetto delle specifiche Linee Guida approvate dalla Regione Emilia Romagna⁵. Entrambi gli organi sono stati formalmente costituiti e attivati.

Perfezionata l'istituzione ed operatività della Destinazione turistica, si è successivamente aperta la fase di definizione della attività di programmazione al fine di definire - coerentemente con le linee guida regionali - le strategie pluriennali della promo-commercializzazione turistica. All'interno delle Linee Guida sono stati definiti gli obiettivi di medio periodo e le direttrici di lavoro della Destinazione, in termini di prodotti, mercati e segmenti: sono state indicate le macroaree di intervento finalizzate ad accrescere la capacità competitiva e a concretizzare operativamente le strategie individuate.

Si sono delineate inoltre le caratteristiche generali della *governance* del sistema turistico che trova il suo braccio operativo in una DMO (*destination management organization*) unitaria che avrà il compito di guidare efficacemente il sistema degli operatori e dei fattori di competitività-produzione-offerta, orientandolo verso gli obiettivi definiti e svolgendo funzioni di marketing e management del sistema turistico in termini di attrazione dei visitatori ed accrescimento della competitività.

In tale contesto appare rilevante il ruolo e la collaborazione della Destinazione turistica con la Camera di Commercio, già prefigurata sia dalla normativa regionale (L.R. 4/2016) che all'art. 12 comma 6 prevede che: "La Città metropolitana di Bologna, per l'esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e con altri enti pubblici." Coerentemente il citato Regolamento della Destinazione turistica Bologna metropolitana all'art. 1 comma 3 prevede che : "La Città metropolitana nell'esercizio delle funzioni di destinazione turistica può

¹ Approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n° 8 del 22 febbraio 2017.

² Istituito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

³ Istituita ai sensi dell'art. 12 comma 12 della L.R. 4/2016 e dell'art. 5 del Regolamento.

⁴ Si veda atto monocratico del Sindaco n° 124 del 21/06/2017.

⁵ Si veda la D.G.R. n°447/2017.

promuovere e stipulare convenzioni di collaborazione istituzionale con la Camera di commercio e con qualsiasi altra amministrazione pubblica.".

Il D.lgs. 219/16, Decreto di Riforma delle Camere di Commercio che ha aggiornato la legge 580/1993, ha espressamente inserito nell'art. 2 comma 2, concernente i compiti e le funzioni istituzionali assegnate alle Camere, la lett. d-bis) "*valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti*", confermando e rafforzando il ruolo del sistema camerale nel sostegno al settore turistico.

La Camera di Commercio di Bologna già dall'anno 1998 assicura il proprio sostegno finanziario alle politiche di promozione turistica regionali, contribuendo finanziariamente assieme alle altre Camere del territorio regionale alle attività del programma annuale di APT servizi srl.

La Camera di Commercio di Bologna detiene altresì partecipazioni in società impegnate nella promozione turistica e nella ricettività congressuale del territorio bolognese.

La Camera di commercio di Bologna ha stipulato con il Comune di Bologna un protocollo d'intesa per la promozione turistica nel triennio 2014-2016 per potenziare il programma di attività assegnato alla DMO selezionata con apposito bando comunale.

Con provvedimento n. 6 dell'11 aprile 2017 il Consiglio della Camera di commercio ha deliberato l'adesione al progetto "La promo-commercializzazione turistica in Emilia Romagna", uno dei 4 progetti speciali collegati all'aumento del diritto annuale per il triennio 2017-2019, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con D. M. 22 maggio 2017. Il progetto in questione prevede tra le azioni il sostegno triennale ai programmi di promozione turistica regionale e a quelli della Destinazione Turistica del territorio di competenza.

A seguito della nascita della Destinazione turistica Bologna Metropolitana, che proietta le politiche di promozione turistica sull'intero territorio metropolitano, la Camera di commercio di Bologna intende pertanto confermare il proprio supporto allo sviluppo turistico, quale asset economico prioritario per la competitività territoriale, contribuendo al sostegno finanziario delle attività che saranno delineate nei programmi annuali approvati dagli organi preposti della Destinazione turistica.

Tutto ciò premesso e considerato, gli aderenti al presente Accordo, convengono quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente accordo consiste nel promuovere l'esercizio coordinato delle funzioni di promo - commercializzazione turistica della Destinazione ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 4/2016 nella forma della collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione di Destinazione Turistica.

Art. 2 – Ambito della collaborazione istituzionale

La Camera di Commercio assicura la propria collaborazione all'esercizio coordinato delle funzioni della Destinazione turistica Bologna metropolitana mediante la propria partecipazione diretta alla Cabina di regia attraverso la quale si realizza la condivisione e concertazione delle linee strategiche programmatiche - pluriennali ed annuali - di sviluppo delle attività di promozione-commercializzazione turistica dell'ambito di riferimento.

Un rappresentante della Camera di commercio partecipa altresì come invitato permanente, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di indirizzo della Destinazione turistica.

La camera di commercio manifesta la propria volontà di sostenere finanziariamente le spese sostenute dalla Destinazione Turistica per la realizzazione del programma annuale di attività.

Art. 3 – Impegni finanziari

La Camera di Commercio mette a disposizione della Destinazione turistica, quale contributo annuale per l'esercizio delle funzioni, risorse correnti pari ad € 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2020 (dal 1/10/2017 al 30/09/2020), per un totale complessivo di € 600.000,00. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g della Legge 580/1993, come modificato dal D. Lgs. 219/2016, il contributo camerale non potrà essere in ogni caso superiore al 50% delle spese sostenute dalla Destinazione Turistica per ciascuna annualità.

Per annualità si intendono i seguenti periodi: prima annualità dal 1/10/2017 al 30/09/2018; seconda annualità dal 1/10/2018 al 30/09/2019; terza annualità dal 1/10/2019 al 30/09/2020. Tali risorse saranno finalizzate esclusivamente alla attuazione del piano annuale delle attività della Destinazione turistica.

Art. 4 Rendiconto

Al termine di ciascuna annualità, come definita temporalmente all'art. 3, la Destinazione Turistica trasmette alla Camera di commercio, entro il 31 dicembre, una relazione illustrativa delle azioni svolte corredata da idonea documentazione di spesa, rappresentata dai mandati di pagamento emessi per il sostenimento delle spese strettamente inerenti il piano annuale delle attività della Destinazione turistica. Ove l'IVA risulti indetraibile verrà considerata tra i costi ammissibili. Non sono prese in considerazione le spese di personale e le spese generali della Città Metropolitana, anche se finalizzate alle attività della Destinazione Turistica. Nel caso risulti una spesa per l'annualità inferiore ad € 400.000 il contributo sarà proporzionalmente ridotto al 50% delle spese rendicontate ammissibili.

La Camera di Commercio si impegna a versare la somma spettante alla Destinazione turistica entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione, al netto di eventuali sospensioni per integrazione documentale o richiesta chiarimenti.

Art. 5 – Trattamento e protezione dati personali

Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente accordo per la Camera di Commercio di Bologna è il Dirigente Dott. Giuseppe Iannaccone;
Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente accordo per la Città metropolitana è il Direttore della Destinazione turistica Giovanna Trombetti;
Ciascuna parte provvede, in relazione alle attività di cui alla presente collaborazione, alla nomina di incaricati del trattamento dei dati personali del personale coinvolto.
In relazione al trattamento dei dati personali le parti adottano le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Per quanto non espressamente previsto si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Art. 6 – Durata della collaborazione

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato di tre anni in tre anni previo accordo scritto tra le parti.

Art. 7 – Giurisdizione e normativa applicabile

Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenze del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs 104/2010 – Codice di giustizia amministrativa.

Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile, allo Statuto della Città metropolitana di Bologna e alla Legge 580/1993 sull'ordinamento delle Camere di commercio.

Art. 8 – Bolli e registrazione

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'applicazione dei diritti di segreteria. È atto per il quale non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 3 lett. a), della Tabella allegata al DPR n. 131/1986, poiché al presente Accordo conseguiranno provvedimenti di interesse pubblico.

Articolo 9 - Conformità alla legge ed ai principi etici

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le norme di legge e deontologiche applicabili alle rispettive attività.

La Camera di Commercio di Bologna da parte sua dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato le misure previste dalla L. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e dal D.lgs 33/2013 "*Decreto*

Trasparenza” attraverso il Piano Pluriennale per la trasparenza e l’integrità, consultabile on line per presa visione delle parti - sul sito istituzionale www.bo.camcom.gov.it.

La Città Metropolitana di Bologna da parte sua dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato le misure previste dalla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dal D.lgs 33/2013 “Decreto Trasparenza” attraverso l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città Metropolitana, consultabile on line - per presa visione delle parti - sul sito istituzionale www.cittametropolitana.bo.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.

Il presente accordo è firmato digitalmente.

per la Camera di Commercio di Bologna
Il Presidente
Giorgio Tabellini

per la Città metropolitana di Bologna
Destinazione turistica Bologna metropolitana
il Dirigente dell’Area Sviluppo Economico
Direttore della Destinazione
Giovanna Trombetti

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA GIADA GRANDE

IL PRESIDENTE
Giorgio Tabellini